

ALLEGATO D)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Provincia di Mantova

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

**SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA**

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 13/12/2023

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Ai sensi dell'art. 112 “Servizi pubblici locali” del D. Lgs. 267/2000 gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Per servizio pubblico locale si intendere quell'attività finalizzata al perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile e, dal punto di vista soggettivo, questa attività viene ricondotta direttamente o indirettamente ad una figura del diritto pubblico.

Le alternative in merito all'affidamento dei servizi da parte dei Enti Locali risultano essere le seguenti:

- affidamento a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica in applicazione delle disposizioni in materia di contratti pubblici;
- affidamento a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
- affidamento a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte prevalente (comunque non inferiore all'80% dell'attività della società) della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano individuati dalla storica sentenza Corte di Giustizia UE 18.11.1999, C-107/98, c.d. Teckal e ora individuati nell'articolo 16 del D. lgs. 175/2016 e dagli articoli 5 e 192 del D. Lgs. 50/2016.
- limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante azienda speciale.

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono “servizi di interesse economico generale di livello locale” o “servizi pubblici locali di rilevanza economica”, *«i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale»*.

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, è stato definito il contesto di riferimento, con particolare

riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

Da giurisprudenza consolidata, vedasi per esempio il Consiglio di Stato (cfr. CDS, Sezione V, 12/06/2009, n. 3766), sono strumentali tutti quei servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali che vengono svolti in favore della pubblica amministrazione, mentre i servizi pubblici locali mirano a soddisfare direttamente bisogni o esigenze della collettività. Vengono altresì esclusi i servizi di interesse generale privi di rilevanza economica generalmente riconducibili ai servizi sanitari, sociali, socioassistenziali e culturali.

Alla luce di quanto sopra illustrato vengono di seguito riportati i servizi pubblici locali a rilevanza economica gestiti dal Comune di Porto Mantovano:

SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA A RETE

Gestione Rifiuti Urbani e Assimilati – gestore Mantova Ambiente Srl

SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA NON A RETE

Affidamento a società in-house ASEP Srl

Gestione della Farmacia Comunale

Gestione delle piscine comunali

Trasporto scolastico

Gestione servizi cimiteriali compreso il servizio di illuminazione votiva

Affidamento a soggetti terzi

Ristorazione scolastica e SAD – Affidamento alla società CIR Spa

Tra i servizi pubblici locali di rilevanza economica non rientrano nella rilevazione da effettuare da parte del Comune ai sensi dell'art. 30 del D. lgs. 201/2022 quelli di seguito riportati.

SERVIZI A RETE CHE NON RIENTRANO NELLA RILEVAZIONE

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il servizio è qualificabile come servizio pubblico locale a rilevanza economica in quanto indicato specificatamente all'art. 33 del D.Lgs 201/2022 e sottoposto a regolazione da parte di una Autorità indipendente (ARERA).

Attualmente di competenza di AATO quale Autorità d'Ambito competente, e pertanto soggetto titolare della ricognizione in questione. Gestione del segmento idrico per la zona di Mantova – Aqa srl – società partecipata di TEA spa (86 %).

SERVIZI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE E DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA

Il servizio di Distribuzione Gas Naturale e di Distribuzione Energia Elettrica è escluso dall'applicazione del D. lgs 201/2022 ex art. 35 comma 1, ad eccezione degli obblighi di trasparenza relativi alla deliberazione dell'art. 17 comma 2 e dell'applicazione dell'art. 17 comma 3.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Il servizio è qualificabile come servizio pubblico locale a rilevanza economica in quanto indicato specificatamente all'art. 32 del decreto e in quanto sottoposto a regolazione da parte di un'autorità indipendente (ART - Autorità di regolazione dei trasporti).

Attualmente è di competenza dell'Agenzia di Bacino per il Trasporto Pubblico Locale di Cremona e Mantova. La gestione del contratto rep. 30437 del 05/07/2012 è in carico all'Agenzia TPL , ai sensi dell'art. 60 comma 1 bis della l.r. 6 del 4 aprile 2012, dall' 01/01/2016. Sono state attuate proroghe quinquennali, ai sensi del regolamento CE 1370/2007, con scadenza nell'anno 2025.

L'importo complessivo del contratto ammonta a € 14.130.856,00 iva al 10% esclusa (corrispettivo da contratto comprensivo delle quote dei comuni dell'area urbana Mantova, Borgo Virgilio, Curtatone, Porto Mantovano, San Giorgio Bigarello e dal quale decurtare il contributo regionale annuale). Il Comune di Porto Mantovano in particolare contribuisce con una quota annua del 15,50% in forza della Giunta Comunale n. 57 del 17/4/2004 con la quale si è provveduto ad approvare il protocollo di intesa tra i Comuni di Mantova, Curtatone, Marmirolo, Porto Mantovano, San Giorgio di Mantova per l'individuazione dei servizi di area urbana ex L.R. 22 art. 4 comma 2 del 29.10.1998. Per l'anno 2023 il contributo TPL urbano è stato di € 278.040,31 cui si aggiungono euro 8.619,52 per il mantenimento della linea 42 extraurbana altrimenti soppressa.

IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO IN-HOUSE

- dati identificativi: A.SE.P. Srl
Piazza della Pace n.5
46047 - Porto Mantovano;
PI/CF 01723300206

- oggetto sociale: società multiservizi *in house* dei comuni di Porto Mantovano, San Giorgio Bigarello, Comune di Marmirolo, Comune di Guidizzolo, Comune di Bagnolo San Vito, Comune di Casaloldo, Comune di Castelbelforte, Comune di Castel d'Ario;
- tipologia di partecipazione: società *in house* - di controllo analogo congiunto
- percentuale di capitale sociale posseduta dal Comune: partecipazione pari al 97,81% per il valore nominale di euro 978.100,00,00 con una partecipazione al patrimonio netto del valore di euro 3.377.928,01 (dati al 31.12.2022);
- n. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune: il consiglio di amministrazione è composto da 3 membri di cui 2 nominati dall'Ente (il Presidente del CDA e 1 componente);
- riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, D.Lgs. n. 175/2016:
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4 co. 1);
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d);
- la percentuale di attività svolta nei confronti dell'amministrazione affidante rispetto al totale dell'attività: complessivamente il valore del fatturato riferito a tutti i comuni soci non è inferiore all'80%;
- risultati economici di pertinenza dell'Ente nell'ultimo triennio: la società non ha distribuito dividendi negli ultimi 3 esercizi;
- entrate e spese dell'Ente, derivanti dall'attuazione del contratto e dall'erogazione del servizio nell'ultimo triennio:

impegni di spesa del comune a favore di ASEP Srl

anno 2020: euro 1.012.955,38 (iva esclusa)

anno 2021: euro 1.070.385,44 (iva esclusa)

anno 2022: euro 1.052.229,18 (iva esclusa)

accertamenti di entrate del comune verso ASEP Srl

anno 2020: euro 110.736,60

anno 2021: euro 147.216,82

anno 2022: euro 130.415,58

Affidamenti diretti alla società in house ASEP Srl

In merito alla forma di gestione dei servizi tramite le società di capitali partecipate, all'art. 4 il D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) definisce le finalità perseguibili dall'Ente pubblico mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazione, prevedendo che:

“1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2. Il D. lgs. 50/2016 è stato abrogato ed è entrato in vigore il D. lgs. 36/2023;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.”

Il D. lgs. 50/2016 è stato abrogato e dal mese di luglio 2023 è entrato in vigore il D. lgs. 36/2023. Il D. lgs. n. 36/2023 recante il “Nuovo codice dei contratti” all'art. 7 ad oggetto “Principio di auto-organizzazione amministrativa” conferma la possibilità per gli enti appaltanti di affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture.

Normativa di riferimento per l'affidamento in house:

- Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 8756 del 15.6.2002;
- D.L. 223/2006 convertito con L. 248/2006, articolo 13;
- D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008, articolo 18;
- D.L. 138/2011 convertito con L. 148/2011, articolo 3-bis;
- D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012, articolo 4;
- Legge di Stabilità 2014 nelle parti riguardanti le Società e gli organismi partecipati (commi da 550 a 571 dell'articolo 1);
- numerose sentenze del Consiglio di Stato, del T.A.R. e della Corte dei Conti che sono intervenute sull'argomento dettagliandone le modalità applicative.

- D. Lgs. 50/2016 codice dei contratti, oggi sostituito dal D. lgs. 36/2023, e nello specifico l'articolo 5 che individua i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico e l'art. 192 (Regime speciale degli affidamenti *in house*) che definisce il regime speciali sugli appalti;
- D. Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" che all'articolo 16 definisce l'assetto organizzativo e giuridico delle società "in house";

La vigente normativa consente alla pubblica amministrazione di ricorrere, legittimamente, agli affidamenti *in house* solo se sussistono le seguenti condizioni oggi definite dall'art. 16 del D. Lgs. 175/2016, a mente del quale:

"1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

- a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;*
- b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;*
- c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.*

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società."

La decisione dell'Amministrazione di non ricorrere al mercato deve essere motivata con particolare riferimento al maggior vantaggio per i cittadini di tale scelta. Il maggior vantaggio è declinato in ordine:

- ai costi standard di gestione del servizio;
- agli obiettivi di universalità, di socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;
- all'impiego ottimale delle risorse pubbliche.

Il sistema di controllo e monitoraggio prevede la seguente struttura:

- struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza):
- REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/1/2013 da ultimo modificato per effetto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 dell'11/282016;

- REGOLAMENTO SUL CONTROLLO ANALOGO approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 26/11/2016 da ultimo modificato per effetto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 31/7/2016;
- STATUTO DELLA SOCIETA' E DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (BUDGET ANNUALE E TRIENNALE);
- CONTRATTO DI SERVIZIO/CONVENZIONI APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE PER CIASCUN SERVIZIO AFFIDATO;
- altro ritenuto rilevante ai fini della verifica periodica: la verifica della qualità del servizio avviene secondo lo standard di qualità definiti nella carta dei servizi.

GESTIONE IN CONESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE

Servizio pubblico locale: Gestione della Farmacia comunale

**Responsabile del servizio: Responsabile settore Ragioneria, Tributi e controllo di gestione –
Dott.ssa Angela Del Bon**

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Oggetto del servizio

L'oggetto del servizio è la gestione della farmacia comunale sita in Piazza della Pace in Porto Mantovano. Il Comune potrà, in ogni caso affidare alla società ulteriori servizi connessi o complementari alla gestione della farmacia. Il titolare autorizzato del servizio rimane il Comune di Porto Mantovano.

Obiettivi del servizio

Il servizio prevede il perseguimento dei seguenti obiettivi

- Promuovere l'uso corretto del farmaco e l'educazione sanitaria;
- Favorire il ruolo della farmacia come centro di servizi farmaceutici promuovendo l'estensione di servizi connessi e complementari finalizzati alla prevenzione e alla cura della salute nell'interesse dell'utente;

- Informare il cittadino sulle patologie portando nuove conoscenze sul proprio corpo e sul proprio stato mentale e sull'uso dei farmaci;
- Effettuare servizi di farmacia anche in favore e in collaborazione con enti pubblici e/o privati, realizzando anche in accordo con aziende sanitarie locali o soggetti affidatari del servizio medesimo un servizio di prenotazione dei servizi sanitari.

Inquadramento del servizio e norme di riferimento

Il servizio in oggetto rientra fra i servizi pubblici locali a rilevanza economica in quanto indicato specificatamente all'art. 34 del decreto, che ne definisce le disposizioni di coordinamento.

La **disciplina principale del settore farmaceutico** è stata riordinata dalla [legge 8 novembre 1991, n. 362](#), (sulla composizione della commissione giudicatrice, sui criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, sulle prove di esame e le modalità di svolgimento del concorso di assegnazione di sedi farmaceutiche, vedi il D.P.C.M. 30 marzo 1994 n. 298, di attuazione dell'[art. 4, comma 9, della citata legge 362/1991](#)), che ha parzialmente modificato la precedente disciplina, intervenendo su alcune disposizioni della [legge 2 aprile 1968, n. 475](#) (*Norme concernenti il servizio farmaceutico*), attuata dal [D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275](#), e del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#). L'[art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502](#) (Riordino della disciplina in materia sanitaria) disciplina invece le convenzioni del SSN con le farmacie e i relativi servizi prestati, integrati dal [D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153](#) con nuovi servizi (vedi il D.M. 16 dicembre 2010 che ha disciplinato le prestazioni professionali previste e il D.M. 08 luglio 2011, sulla specialistica ambulatoriale, i pagamenti, e il ritiro dei referti in farmacia), intervenendo anche in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali. Si ricordano inoltre il [D.Lgs. 8 agosto 1991 n. 258](#) (*in materia di formazione e diritto di stabilimento dei farmacisti*) e il [D.Lgs. 8 luglio 2003 n. 277](#) (*Riconoscimento delle qualifiche professionali e le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico*). Interventi nel campo della distribuzione di farmaci sono stati determinati da [D.L. 223/2006](#) e dal [D.L. 201/2011](#). Da ultimo, il [D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 219](#) ha disciplinato il codice unico dei farmaci ad uso umano, recante tra l'altro la classificazione del farmaco per la fornitura. Per quanto riguarda le disposizioni previste dal [decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), l'**articolo 11** interviene in diversi ambiti.

Il **quorum minimo** demografico, per l'apertura di una farmacia è pari a **3.300 abitanti** risultando inferiore ai previgenti parametri demografici (5.000 abitanti per comuni fino a 12.500 abitanti e 4.000 abitanti per gli altri comuni). Il parametro dell'**eccedenza di abitanti**, per l'apertura di un'ulteriore farmacia deve essere maggiore del 50 per cento di 3.300 abitanti -1651 abitanti, (**comma 1, lett. a**). Le regioni e le province autonome possono prevederne l'apertura di **ulteriori farmacie in aree ad alta frequentazione** (nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nei porti, nelle aree di servizio autostradali, nei centri commerciali) con un limite del **5 per cento** del totale delle farmacie, comprendenti le nuove sedi, (**comma 1, lett. b**), che aggiunge il comma 1-bis all'[articolo 1 della L. 475/1968](#)), da assegnarsi tutte ai comuni, competenti per territorio, fino al 2022, (**comma 10**). La norma in esame deroga all'[art. 9 della L. 475/1968](#) che prevede che la titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta dal comune.

Salvo diversa disciplina regionale, il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati

idonei, risultante da un concorso unico regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla Regione ogni quattro anni (art. 48, c. 29 D.L. 30-9-2003 n. 269 convertito con L. 24.11. 2003, n. 326).

Recentemente Regione Lombardia ha dato il via libera alle linee guida che mirano a standardizzare le disposizioni relative alla Farmacia dei servizi. Il provvedimento consolida ufficialmente il ruolo delle farmacie site nel territorio regionale come “*presidio di zona*”, un luogo in cui è possibile effettuare analisi di prima istanza, erogare servizi di secondo livello mediante dispositivi strumentali e attivare forme di assistenza domiciliare per i pazienti più vulnerabili. Ai sensi della Legge regionale, nei locali interni o esterni alla farmacia potranno operare non solo infermieri e fisioterapisti ma tutti gli operatori e i professionisti sanitari, a eccezione di medici, odontoiatri e veterinari, nel rispetto dei relativi profili professionali, secondo quanto stabilito dalla delibera di Giunta regionale n. XII/848 dell’8 agosto 2023. Le farmacie lombarde potranno proporre prestazioni sanitarie sia al proprio interno, in spazi opportunamente separati, sia in strutture esterne, eventualmente co-gestite da due o più esercizi, anche in orari di chiusura e sotto il controllo dell’Ats competente. Tra i servizi di secondo livello – con dispositivi strumentali – che potranno svolgere le farmacie vengono annoverati i seguenti: misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa, misurazione della capacità polmonare tramite autospirometria, misurazione non invasiva della saturazione di ossigeno, monitoraggio con modalità non invasive della pressione arteriosa e dell’attività cardiaca – holter, Ecg – in collegamento con centri di cardiologia accreditati, utilizzo di dispositivi semiautomatici per la defibrillazione, vaccinazioni e test diagnostici con prelievo di campione biologico a livello nasale, salivare od orofaringeo coerentemente con i protocolli nazionali vigenti – firmati con le associazioni nazionali delle farmacie – e le delibere regionali di ratifica.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO – CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

Di seguito vengono riportati i principali dati del contratto di servizio:

- Oggetto: gestione della farmacia comunale;
- Data di approvazione, durata - scadenza affidamento: affidamento dal 1/8/1999 e sino al 31/12/2029;
- Valore complessivo e su base annua del servizio affidato: nessun canone di gestione viene versato al comune da parte del gestore ASEP Srl. Viene versato da parte di ASEP Srl il canone annuo di affitto dei locali pari ad euro 60.790 oltre IVA (comprende l’adeguamento ISTAT);
- Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti: sono a carico del gestore solo le manutenzioni ordinarie. Il servizio viene svolto secondo gli standard di qualità definiti nella Carta dei Servizi approvata con D.C.C. n. 68 del 28/6/2007.

Affidamento a società *in house*

Analisi dell’utilità in merito all’affidamento in-house. Analisi:

- dell'impatto sulla finanza dell'Ente in relazione allo svolgimento del servizio (contributi, sovvenzioni, altro): il servizio in oggetto genera un'entrata per l'ente rappresentata dal canone di affitto versato. Nessun canone di gestione viene invece versato all'Ente. Le spese di gestione e le manutenzioni ordinarie sono a carico del gestore ASEP Srl;
- dello stato di attuazione degli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi. L'organizzazione in house providing di ASEP Srl consente l'erogazione di un servizio che si uniforma ai seguenti principi generali:
 - a) *uguaglianza*: l'attività della Società e l'erogazione dei servizi si ispirano al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini. L'uguaglianza di trattamento deve essere intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione nello svolgimento del servizio agli utenti. Il maggiore controllo da parte degli uffici comunali sullo svolgimento del servizio legato alla natura di società in-house del gestore, agevola l'accesso ai servizi di tutti i cittadini/clienti;
 - b) *imparzialità*: la società si comporta, nei confronti dei cittadini e degli utenti secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 - c) *continuità*: la società garantisce lo svolgimento delle proprie attività in modo regolare e senza ingiustificate interruzioni di un servizio pubblico locale;
 - d) *partecipazione*: la società come previsto dal contratto di servizio, predispone piani di promozione e pubblicizzazione di contenuto informativo dell'attività della farmacia, in modo da coinvolgere il Comune e i cittadini;
 - e) *informazione*: l'utente interessato ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della società che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità definite dal D. Lgs. 241/1990 e s.m.i, nonché nel rispetto dei principi del vigente regolamento comunale sull'accesso ai documenti amministrativi. Il contratto di servizio prevede altresì che vengano fornite informative da distribuire agli utenti in farmacia sulle patologie più diffuse, sull'accesso ai servizi e a quant'altro attiene alla sfera della salute. La vetrina della farmacia rappresenta uno strumento per la divulgazione delle campagne informative;
 - f) *efficienza ed efficacia*: il servizio pubblico viene erogato in modo da garantire una sostanziale efficienza e ed efficacia anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti informatici a disposizione della moderna tecnologia a favore del miglioramento del servizio ai cittadini;
 - g) *chiarezza e trasparenza*: la società dovrà predisporre quanto necessario per assicurare l'effettiva conoscenza da parte del Comune e dello stesso cliente/utente (utente finale del servizio) degli atti a lui destinati, assumendo iniziative concordate e sotto la direzione del

Comune volte a garantire che le istruzioni ed in generale ogni altra comunicazione, siano messe a disposizione degli clienti/utenti. In questi anni la Farmacia ha garantito iniziative di consulenza sull'uso dei medicinali e sulla loro scelta. L'affidamento alla società a controllo pubblico garantisce anche la divulgazione dei servizi garantiti agli utenti.

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

Il sistema di controllo e monitoraggio prevede la seguente struttura:

- struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza):
- REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/1/2013 da ultimo modificato per effetto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 dell'11/2/2016;
- REGOLAMENTO SUL CONTROLLO ANALOGO approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 26/11/2016 da ultimo modificato per effetto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 31/7/2016;
- STATUTO DELLA SOCIETA' E DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (BUDGET ANNUALE E TRIENNALE);
- CONTRATTO DI SERVIZIO/CONVENZIONI APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE – deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 15/7/1999 come aggiornata con deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 28/09/2007;
- altro ritenuto rilevante ai fini della verifica periodica: la verifica della qualità del servizio avviene secondo lo standard di qualità definito nella carta dei servizi approvata con D.C.C. n.68 del 28/9/2007.

Vigilanza sui servizi della farmacia ai sensi di legge

La vigilanza sulla conduzione professionale delle farmacie di comunità è stabilita dalla normativa regionale, in Lombardia le procedure di vigilanza sono disciplinate dalla Legge Regionale n.33/2009, aggiornata dalla Legge Regionale n.6/2017 coerentemente con le nuove prestazioni offerte della Farmacia dei servizi e comprende ispezioni preventive, ordinarie e straordinarie, così come previsto dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie. L'obiettivo è la garanzia della qualità e della continuità della prestazione farmaceutica.

IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

Affidatario del servizio gestione della Farmacia comunale:

- dati identificativi: A.SE.P. Srl
Piazza della Pace n.5
46047 - Porto Mantovano;
PI/CF 01723300206
- oggetto sociale: società multiservizi *in house* dei comuni di Porto Mantovano, San Giorgio Bigarello, Comune di Marmirolo, Comune di Guidizzolo, Comune di Bagnolo San Vito, Comune di Casaloldo, Comune di Castelbelforte, Comune di Castel d'Ario;
- tipologia di partecipazione: società *in house* - di controllo analogo congiunto;
- scadenza dell'affidamento diretto del servizio di gestione della farmacia: 31/12/2029;
- percentuale di capitale sociale posseduta dal Comune: partecipazione pari al 97,81% per il valore nominale di euro 978.100,00,00 con una partecipazione al patrimonio netto del valore di euro 3.377.928,01 (dati al 31.12.2022);
- n. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune: il consiglio di amministrazione è composta da 3 membri di cui 2 nominati dall'Ente (il Presidente del CDA e 1 componente);
- riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, D.Lgs. n. 175/2016: Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4 co. 1) e Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d);
- con riferimento all'affidamento alla società *in house* providing ASEP SRL i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi;

ANDAMENTO ECONOMICO

Dati economici finanziari riferiti alla gestione della farmacia comunale:

- costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio: nessun costo a carico del comune di Porto Mantovano;
- ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio: le entrate contrattualizzate riferite al contratto di gestione della farmacia comunale da ASEP Srl sono relative ai canoni d'affitto dei locali. Inoltre il gestore rimborsa all'Ente le spese vive riferite alle utenze;

- investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF: il contratto di servizio non prevede a carico del gestore del servizio (ASEP Srl) la realizzazione di investimenti. Recentemente, anche grazie alle agevolazioni fiscali, la società ha provveduto alla meccanizzazione del magazzino dei farmaci;

OBBLIGHI CONTRATTUALI

Obblighi contrattuali: gli obblighi contrattuali sono definiti nel contratto di servizio che prevede che la società ASEP Srl sia l'unica responsabile della gestione del servizio sotto il profilo tecnico, organizzativo, economico e finanziario che deve essere improntato a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. La società ha adempiuto a quanto previsto nel contratto.

Benefici per la collettività della forma di gestione prescelta: con riguardo alla qualità del servizio, all'impatto sulla finanza pubblica del Comune, nonché agli obiettivi di universalità, socialità e accessibilità dei servizi, gli obiettivi sono stati sostanzialmente raggiunti.

CONSIDERAZIONI FINALI

Tenuto conto:

- delle risultanze della verifica effettuata sulla situazione gestionale del servizio pubblico locale Farmacia comunale;
- della compatibilità della gestione del servizio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- della gestione del servizio in relazione a possibili modifiche, alternative ed innovazioni nelle sue modalità di erogazione e/o di gestione, anche in prospettiva futura;

la valutazione dell'attività svolta sino ad oggi dalla Farmacia comunale risulta coerente con gli obiettivi assegnati con il contratto di servizio avendo il gestore ASEP Srl garantito la gestione del servizio pubblico locale denominato Gestione della Farmacia comunale.

SERVIZIO DI GESTIONE IN CONCESSIONE DELLE PISCINE COMUNALI

Servizio pubblico locale: Gestione impianti sportivi: gestione delle Piscine comunali

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Oggetto del servizio

L'oggetto del servizio è la gestione delle piscine comunali coperta e scoperta e degli annessi impianti, dell'area fitness di proprietà del Comune di Porto Mantovano. Il gestore può svolgere in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto del contratto. La società è tenuta ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Per l'espletamento dei servizi oggetto di convenzione, la società può avvalersi anche di soggetti terzi muniti delle qualifiche previste dalla normativa.

Obiettivi del servizio

La società deve garantire le migliori condizioni di sicurezza e di igiene dei locali e dei servizi, in modo da garantire una permanenza confortevole dell'utenza.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO – CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

Di seguito vengono riportati i principali dati del contratto di servizio:

- Oggetto: gestione delle piscine comunali coperta e scoperta;
- Data di approvazione, durata - scadenza affidamento: affidamento avvenuto con la D.C.C. n. 99/2003, DCC n. 98/2005 e n. 70/2008 - sino al 31/12/2023;
- Valore complessivo e su base annua del servizio affidato: nessun canone di gestione viene versato al comune da parte del gestore ASEP Srl. Dalla data di esecutività del contratto di affitto del ramo d'azienda tra ASEP Srl e Sport Management Spa e successivamente Forus Srl, nessun canone viene versato dal Comune al gestore del servizio (Asep Srl);
- Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti: sono a carico del gestore tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla gestione degli impianti sportivi secondo gli obiettivi e gli standard previsti nella convenzione approvata con D.C.C. n. 70 del 27/11/2008. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune di Porto Mantovano.

Affidamento a società *in house*

Analisi dell'utilità in merito all'affidamento in-house. Analisi:

- dell'impatto sulla finanza dell'Ente in relazione allo svolgimento del servizio (contributi, sovvenzioni, altro): dalla data di approvazione dell'affitto di ramo d'azienda il servizio non genera spese a carico dell'Ente. Nessun canone di gestione viene versato all'Ente da ASEP per la concessione del servizio. Le spese di gestione e le manutenzioni ordinarie sono a carico del gestore ASEP Srl;
- dello stato di attuazione degli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi. L'organizzazione in house providing di ASEP Srl consente l'erogazione di un servizio che si uniforma ai seguenti principi generali:
 - h) *uguaglianza*: l'attività della Società e l'erogazione dei servizi si ispirano al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini. L'uguaglianza di trattamento deve essere intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione nello svolgimento del servizio agli utenti. Il maggiore controllo da parte degli uffici comunali sullo svolgimento del servizio legato alla natura di società in-house del gestore, agevola l'accesso ai servizi di tutti i cittadini/utenti. La società in particolare è tenuta ad adeguare le modalità di erogazione dei propri servizi alle esigenze degli utenti diversamente abili.
 - i) *imparzialità*: la società si comporta, nei confronti dei cittadini e degli utenti secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 - j) *continuità*: la società garantisce lo svolgimento delle proprie attività in modo regolare e senza ingiustificate interruzioni di un servizio pubblico locale;
 - k) *partecipazione*: la Società come previsto dal contratto di servizio, predispone piani di promozione e pubblicizzazione di contenuto informativo dell'attività, in modo da coinvolgere il Comune e i cittadini. Il gestore si impegna a garantire la semplificazione delle procedure amministrative laddove previste e a fornirne un'informazione completa e trasparente. Il gestore si impegna altresì a curare in modo particolare la cortesia nei confronti dell'utente, fornendo ai dipendenti le opportune istruzioni.
 - l) *informazione*: l'utente interessato ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della Società che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità definite dal D. Lgs. 241/1990 e s.m.i, nonché nel rispetto dei principi del vigente regolamento comunale sull'accesso agli documenti amministrativi;
 - m) *efficienza ed efficacia*: il servizio pubblico viene erogato in modo da garantire una sostanziale efficienza e ed efficacia anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti

informatici a disposizione della moderna tecnologia a favore del miglioramento del servizio ai cittadini/utenti dell'impianto;

- n) *chiarezza e trasparenza*: la società dovrà predisporre quanto necessario per assicurare l'effettiva conoscenza da parte del Comune e dello stesso cliente/utente (utente finale del servizio) degli atti a lui destinati, assumendo iniziative concordate e sotto la direzione del Comune volte a garantire che le istruzioni ed in generale ogni altra comunicazione, siano messe a disposizione degli utenti. L'affidamento alla società a controllo pubblico garantisce anche la divulgazione dei servizi garantiti agli utenti. Con riferimento al servizio di gestione della piscina comunale, l'impianto sportivo deve assicurare spazi ben visibili adibiti all'informazione sulla fruizione del servizio grazie anche alla presenza di operatori in grado di fornire le informazioni necessarie agli utenti.

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

Il sistema di controllo e monitoraggio prevede la seguente struttura:

- struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel;
- REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/1/2013 da ultimo modificato per effetto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 dell'11/282016;
- REGOLAMENTO SUL CONTROLLO ANALOGO approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 26/11/2016 da ultimo modificato per effetto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 31/7/2016;
- STATUTO DELLA SOCIETA' E DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (BUDGET ANNUALE E TRIENNALE);
- CONTRATTO DI SERVIZIO/CONVENZIONI APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE – convenzione con ASEP SRL come da ultimo aggiornata con deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 27/11/2008;
- altro ritenuto rilevante ai fini della verifica periodica: la verifica della qualità del servizio avviene secondo lo standard di qualità definiti nell'allegato A) alla D.C.C. n. 70 del 27/11/2008 a oggetto "Aggiornamento convenzione per l'affidamento ad ASEP della gestione delle piscine comunali".

IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

Affidatario del servizio gestione delle piscine comunali:

- dati identificativi: A.SE.P. Srl
Piazza della Pace n.5
46047 - Porto Mantovano;
PI/CF 01723300206
- oggetto sociale: società multiservizi *in house* dei comuni di Porto Mantovano, San Giorgio Bigarello, Comune di Marmirolo, Comune di Guidizzolo, Comune di Bagnolo San Vito, Comune di Casaloldo, Comune di Castelbelforte, Comune di Castel d'Ario;
- tipologia di partecipazione: società *in house* - di controllo analogo congiunto;
- scadenza dell'affidamento diretto del servizio di gestione delle piscine comunali: 31/12/2023;
- percentuale di capitale sociale posseduta dal Comune: partecipazione pari al 97,81% per il valore nominale di euro 978.100,00,00 con una partecipazione al patrimonio netto del valore di euro 3.377.928,01 (dati al 31.12.2022);
- n. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune: il consiglio di amministrazione è composta da 3 membri di cui 2 nominati dall'Ente (il Presidente del CDA e 1 componente);
- riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, D.Lgs. n. 175/2016: Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4 co. 1) e Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d);
- con riferimento all'affidamento alla società *in house* providing ASEP SRL i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi;
- Nel corso dell'esercizio 2015 il CDA di ASEP Srl ha deciso di riorganizzazione il servizio tramite l'individuazione di un operatore specializzato in grado di gestire in modo efficiente il servizio di gestione della piscina comunale (atto di indirizzo dell'Ente con D.G.C. n. 16 del 19/2/2015). L'operatore è stato individuato tramite l'effettuazione di una procedura ad evidenza pubblica ed è stata individuata la società Sport Management Spa – società sportiva dilettantistica. La forma contrattuale che è stata individuata è quella dell'affitto di ramo d'azienda che prevede un affitto annuo da versare ad ASEP Srl con decorrenza dall'1/5/2015 sino al 10/09/2019, rinnovabile per ulteriori 4 anni. Nel 2019 la società ha deciso di procedere al rinnovo per gli ulteriori 4 anni (atto di indirizzo dell'Ente con D.G.C. n. 97 del 3/9/2019). Con cessione di ramo, d'azienda avvenuta con contratto del 10/12/2021, il contratto di Sport

Management Spa con ASEP Srl è stato ceduto alla società PRIME- società sportiva dilettantistica a r.l., ora FORUS ITALIA Ssd a r.l., in quanto la società Sport Management ha fatto ricorso a una procedura di concordato preventivo per fare fronte a una situazione di difficoltà che si è verificata prevalentemente a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19. La cessione del ramo d'azienda è avvenuta tramite procedura competitiva disposta dal Tribunale di Verona. Il contratto con FORUS è terminato nel mese di ottobre 2023.

ANDAMENTO ECONOMICO

Dati economici finanziari riferiti alla gestione delle piscine comunale:

- costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio: nessun costo a carico del comune di Porto Mantovano nell'ultimo triennio;
- ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio: nessuna entrata deriva da tale contratto al Comune;
- investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF: il contratto di servizio non prevede a carico del gestore del servizio (ASEP Srl) la realizzazione di investimenti. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico dell'Ente proprietario della struttura.

OBBLIGHI CONTRATTUALI

Obblighi contrattuali: gli obblighi contrattuali sono definiti nella convenzione da ultimo aggiornata con la D.C.C. n.70 del 27/11/2008. La società è l'unica e sola responsabile con gli utenti, con il proprio personale ed i terzi, nell'ambito della gestione del servizio.

Benefici per la collettività della forma di gestione prescelta. Con riferimento:

- ai costi dei servizi per gli utenti essi sono stati contenuti con corrispettivi (biglietti e abbonamenti) coerenti ai prezzi di mercato;
- all'impatto sulla finanza pubblica del Comune non vi sono stati costi che hanno gravato sul bilancio dell'Ente;
- agli obiettivi di universalità e accessibilità del servizio: i servizi sono stati usufruiti dagli utenti.

CONSIDERAZIONI FINALI

La gestione delle piscine comunali dal 2020 è stata fortemente condizionata dagli effetti negativi dell'emergenza sanitaria Covid-19. I provvedimenti di restrizione della libera circolazione della

popolazione e i provvedimenti di chiusura anche per lunghi periodi degli impianti sportivi e in particolare degli impianti natatori decisi dal Governo durante la pandemia, hanno generato una sensibile contrazione della redditività del servizio. Il successivo aumento dei costi energetici e più in generale delle materie prime innescato anche dalla guerra in Ucraina, hanno ulteriormente impattato sulla gestione degli impianti natatori.

Il prossimo 31/12/2023 è in scadenza la convenzione del Comune di Porto Mantovano con ASEP Srl per la gestione delle piscine comunali e l'Amministrazione ha deciso di attivare una procedura di affidamento del servizio ad un soggetto terzo secondo le procedure individuate dal D. lgs. 36/2023.

GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Servizio pubblico locale: Gestione Rifiuti Urbani e assimilati

Responsabile del servizio: Responsabile Settore Tecnico – Arch. Rosanna Moffa

Riferimenti gara e contratto

Il servizio è qualificabile come servizio pubblico locale a rilevanza economica in quanto indicato specificatamente all'art. 33 del D.Lgs 201/2022 e sottoposto a regolazione da parte di una Autorità indipendente (ARERA).

Il servizio pubblico locale dei rifiuti urbani integrato è stato affidato in concessione, con Determinazione n. 151 del 31/3/2009, alla società MANTOVA AMBIENTE srl a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica ristretta e previa manifestazione di interesse con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto previsto dalla norma al tempo vigente (art. 83 D.Lgs 163/2006) per il periodo dal 1/4/2009 al 31/12/2024.

Il Comune di Porto Mantovano in data 30/4/2009 rep. 7319 ha stipulato con la società Mantova Ambiente srl il contratto per l'affidamento del servizio pubblico locale dei rifiuti urbani integrato. A seguito dell'introduzione del sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti sono state approvate le modifiche e le integrazioni al contratto di cui sopra e il Comune di Porto Mantovano ha stipulato con Mantova Ambiente Srl in data 17/2/2011 un contratto - n. Rep. 7390 - di affidamento in concessione del servizio assorbente il contratto di servizio pubblico locale dei rifiuti urbani integrato.

In data 26/05/2022 il Comune di Porto Mantovano e la società Mantova Ambiente srl hanno stipulato l'accordo che, tra l'altro, riconosce la copertura del disequilibrio al gestore attraverso l'incremento

della base di calcolo del pef 2022 attraverso i conguagli maturati e maturandi a favore dell'Ente, per tutto il periodo di regolazione (MTR 2022 - 2025), idonei a garantire la convergenza della sostenibilità economica della gestione del servizio.

Mantova Ambiente ha la seguente partecipazione societaria:

TEA SPA 40,48%

Sisam Spa 3,52%

SIEM Spa 36,00%

Progetto Mantova scarl 20,00%

Il corrispettivo annuo percepito dal concessionario per la gestione integrata del servizio è quantificato nel Piano economico finanziario che la società Mantova Ambiente presenta ogni anno o nei termini stabiliti da ARERA per la conseguente approvazione.

L'ultimo Piano Finanziario approvato con Deliberazione di CC n. 40 del 28/04/2022 prevede:

- per la gestione 2022, un importo complessivo di € 2.343.445
- per la gestione 2023, un importo complessivo di € 2.401.529
- per la gestione 2024, un importo complessivo di € 2.425.370;
- per la gestione 2025 un importo complessivo di € 2.389.536

Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento.

Descrizione del servizio

La Società Mantova Ambiente s.r.l. - di seguito Mantova Ambiente - opera nelle seguenti linee di business:

- Servizio integrato di gestione dei rifiuti (d'ora in poi "servizio integrato")
- Gestione delle infrastrutture e nel caso: gestione del centro di raccolta comunale
- Altri servizi ambientali effettuati dal gestore avvalendosi di asset e risorse del servizio integrato
- Attività diverse da quelle elencate e nel caso: spazzamento strade e pulizia annuale caditoie

Il Servizio Integrato viene suddiviso poi nei seguenti processi:

1. Spazzamento e lavaggio (SL);
2. Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (RT);

3. Trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani (TS);
4. Raccolta e trasporto delle frazioni differenziate (RD);
5. Trattamento e recupero dei rifiuti urbani (TR);
6. Gestione delle tariffe e dei rapporti con le utenze (ARC);
7. Gestione generale, inclusa la gestione dei crediti inesigibili e degli oneri locali e di funzionamento degli enti controllori (GG, CD, O_{AL});

Bacino servito:

- ✓ Comune di Porto Mantovano
- ✓ Abitanti anno 2020 (dati ARPA): 16.352
- ✓ Utenze domestiche anno 2020 (dati ARPA): 7.206
- ✓ Utenze non domestiche anno 2020 (dati ARPA): 781

Monitoraggio e controllo

Dati tecnici e di qualità

Di seguito sono descritte le caratteristiche del servizio svolto da Mantova Ambiente nel periodo 2022-2025. Viene posta particolare attenzione alle attività di adeguamento ai nuovi standard di qualità introdotti dall'Autorità con decorrenza 1 gennaio 2023.

Attività relative agli obblighi di servizio (qualità tecnica e contrattuale) introdotti dall'Autorità

In data 18 gennaio 2022 è stato pubblicato, con Deliberazione Arera n° 15, il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF). L'Ente Territorialmente Competente (comune di Porto Mantovano) con apposito provvedimento (Deliberazione di GC n. 38 del 31/03/2022) ha individuato lo Schema regolatorio I come riferimento per la propria gestione per il periodo 2023-2025.

Gli obblighi di servizio in capo al Gestore del servizio di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio strade sono i seguenti:

- consegna dei dispositivi di raccolta all'utenza a seguito di attivazione della fornitura;
- riparazione/sostituzione dei dispositivi di raccolta domiciliare;
- risposta ai reclami e alle richieste di informazione scritti riferiti al servizio operativo;
- servizio telefonico di assistenza con numero verde gratuito;
- servizio di ritiro a domicilio per rifiuti ingombranti e RAEE;
- mappatura delle aree di raccolta stradale;
- pianificazione dei servizi di raccolta e spazzamento;

- sicurezza del servizio di gestione dei rifiuti urbani (servizio di pronto intervento).

Gli obblighi di servizio in capo al Gestore dell'attività di rapporto con gli utenti e di tariffazione sono i seguenti:

- tracciatura delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio secondo le specifiche indicate da Arera;
- gestione dei reclami scritti, delle richieste scritte di informazione e delle richieste scritte di rettifica degli importi fatturati;
- servizio telefonico di assistenza con numero verde gratuito;
- standard delle modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti.

L'Autorità prevede, per ciascun obbligo, tempistiche e modalità specifiche di erogazione, per le quali si rendono necessari adeguamenti nei processi di gestione e ai sistemi informativi già in essere. Con Deliberazione di GC n.34 del 29/03/2022 il comune di Porto Mantovano ha provveduto ad aggiornare anche la Carta di Qualità dei Servizi.

Mantova Ambiente garantisce il rispetto in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (con particolare riguardo al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) preoccupandosi di salvaguardare la salute e la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori.

Il sistema di gestione integrato qualità, ambiente e sicurezza è certificato da parte terza, in conformità alle seguenti norme internazionali volontarie:

– UNI EN ISO 9001:2015

– UNI EN ISO 14001: 2015

Mantova Ambiente monitora periodicamente attraverso una indagine di Customer Satisfaction la qualità delle prestazioni erogate.

Nella successiva tabella viene riportato il dato relativo alla percentuale della raccolta differenziata effettivamente conseguita nell'anno 2020, il dato stimato per il 2021, unitamente all'obiettivo prefissato da conseguire nel 2022 e nel 2023.

ID	Comune	% RD 2020	% RD 2021	% RD attesa 2022	% RD attesa 2023
1	Porto Mantovano	90,22% (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia)	89,58% (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia)	90,22%	90,22%

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER GLI UTENTI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA, ASILO NIDO, SAD COMUNALE E CENTRO RICREATIVO ESTIVO. PERIODO 01.09.2021 – 31.08.2026

Servizio pubblico locale: Servizio di ristorazione per utenti delle scuole d'infanzia, primaria, asilo nido, SAD comunale e centro ricreativo

Responsabile del servizio: Responsabile Settore servizi alla persona – Dott.ssa Katia Puttini

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica", «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

Alla luce di quanto sopra, nell'AREA SERVIZI ALLA PERSONA del comune di Porto Mantovano, sono stati individuati come servizi pubblici locali a rilevanza economica «non a rete i seguenti servizi:

- Servizio di ristorazione per utenti scuole infanzia, primaria, asilo nido, sad comunale e centro ricreativo estivo

- Trasporto scolastico

SERVIZIO DI RISTORAZIONE

Il servizio di ristorazione per utenti scuole infanzia, primaria, asilo nido, sad comunale e centro ricreativo estivo -periodo dal 01.09.2021 al 31.08.2026- è stato dato in concessione alla ditta CIRFOOD s.c.. Via Nobel 19- 42124 Reggio Emilia

L' affidamento è avvenuto con determinazione della Responsabile dell' Area Servizi alla Persona n. 339 del 23/06/2021, a seguito di espletazione di gara ad evidenza pubblica e in osservanza delle direttive impartite con deliberazione di C.C. n. 15 del 18/02/2020.

La concessione del servizio di ristorazione ha per oggetto la fornitura dei pasti:

- a) agli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria;
- b) agli anziani del SAD comunale;
- c) agli educatori che svolgono il servizio di sorveglianza degli alunni durante il pasto presso le scuole primaria di Bancole, S. Antonio e Soave;
- d) agli insegnanti autorizzati al consumo dall'Istituto Comprensivo di Porto Mantovano;
- e) agli utenti dell'asilo nido comunale;
- f) agli utenti del centro ricreativo estivo.

Il corrispettivo degli utenti riferito alle lettere da a) a c) viene versato direttamente al gestore del servizio (CIR Spa) e il comune versa al gestore il differenziale tra il costo del pasto e il corrispettivo versato dagli utenti tenuto conto degli ISEE. Per quanto riguarda le categorie di cui alle lettere d), e) ed f) il corrispettivo del pasto è a totale carico del Comune.

Il costo del pasto è di Euro 4,70 IVA esclusa calcolata al 4% per i pasti della refezione scolastica, dell'asilo nido, centro ricreativo estivo e al 10% per i pasti alla popolazione anziana

Nello specifico, il servizio in concessione si articola nelle seguenti attività:

- *fornitura derrate e preparazione pasti in loco presso i Centri di cottura;*
- *trasporto e consegna dei pasti;*
- *somministrazione dei pasti agli utenti;*
- *pulizia e riordino dei locali e relativi arredi ed attrezzature;*
- *manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature di proprietà comunale;*
- *integrazione macchinari, attrezzature e arredi presenti nei locali comunali;*
- *gestione delle presenze;*
- *riscossione diretta dei corrispettivi del servizio dagli utenti e relativa gestione delle morosità.*

L'impresa aggiudicataria è tenuta a gestire il servizio con assunzione in proprio del rischio operativo legato alla gestione del servizio stesso.

Le modalità di erogazione del servizio oggetto dell'affidamento sono ispirate alle esigenze sociali, alla tutela della salute e dell'ambiente, alla promozione dello sviluppo sostenibile nonché ai CAM di cui al D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari.

Il valore complessivo e su base annua del servizio affidato è il seguente:

SPESA per 5 ANNI: € 3.686.375,0 IVA esclusa, € 3.842.836 IVA COMPRESA (4% pasti scuole, 10% pasti SAD);

SPESA ANNUALE: € 737.275,00 IVA esclusa, €768.567,20 IVA COMPRESA

calcolato su un quantitativo indicativo dei pasti, quantitativo che diventa determinato sulla base del numero di pasti effettivamente forniti e distribuiti.

Il Comune ha individuato il Direttore dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal D.M. n. 49/2018 dagli articoli 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i .

Al direttore dell'esecuzione spettano le attività di controllo inerenti:

- il rispetto delle condizioni contrattuali
- la qualità del servizio/fornitura
- l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi
- il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna
- l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte
- la soddisfazione del cliente/utente finale
- il rispetto di quanto offerto in sede di gara
- il rispetto da parte dell'impresa esecutrice degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'art. 30, comma 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Inoltre è prevista la Commissione mensa che ha i seguenti compiti:

- collegamento tra l'utenza, il Comune ed il competente servizio dell'ATS della Val Padana facendosi carico di riportare le diverse istanze che pervengono dall'utenza stessa;
- monitoraggio dell'accettabilità del pasto, attraverso la regolare tenuta delle schede di valutazione, opportunamente predisposte;
- ruolo consultivo, per quanto riguarda le variazioni del menù scolastico, nonché le modalità di erogazione del servizio;
- ruolo di verifica sulla corretta attuazione delle specifiche clausole contrattuali e del rispetto delle "Linee Guida" da parte dell'Impresa aggiudicataria.

È fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria di partecipare alle riunioni della Commissione Mensa.

I rappresentanti dell'Impresa aggiudicataria che partecipano alle riunioni dovranno possedere autonomia decisionale ed essere in grado di rispondere adeguatamente agli eventuali quesiti della Commissione stessa.

In relazione alla qualità del servizio e agli obblighi posti a carico della ditta, previsti contrattualmente, i risultati sono raggiunti.

Le risultanze di indagini di soddisfazione dell'utenza, del trattamento delle segnalazioni dell'utenza, anche tramite l'organo della commissione mensa, hanno permesso di constatare una fattiva collaborazione da parte dei genitori e dei membri di commissione nel segnalare le opportunità per migliorare il servizio e della ditta di ristorazione di intervenire tempestivamente e con professionalità.

AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ A.SE.P SRL DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO PER ANNI SCOLASTICI DUE, PER IL PERIODO SETTEMBRE 2022- GIUGNO 2024 (2022/2023- 2023/2024).

Servizio pubblico locale: Servizio di trasporto scolastico, assistenza e accompagnamento scuolabus per gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria

Responsabile del servizio: Responsabile Settore servizi alla persona – Dott.ssa Katia Puttini

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono “servizi di interesse economico generale di livello locale” o “servizi pubblici locali di rilevanza economica”, *«i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».*

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che

regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

Alla luce di quanto sopra, nell'AREA SERVIZI ALLA PERSONA del comune di Porto Mantovano, sono stati individuati come servizi pubblici locali a rilevanza economica «non a rete i seguenti servizi:

- Servizio di ristorazione per utenti scuole infanzia, primaria, asilo nido, sad comunale e centro ricreativo estivo
- Trasporto scolastico

TRASPORTO SCOLASTICO

Premesso che il servizio di trasporto scolastico è un servizio pubblico locale, servizio di interesse generale volto a soddisfare i bisogni di una comunità indifferenziata di cittadini, non solo in termini economici, ma anche in termini di promozione sociale o e, come tale, non può essere sospeso.

Il servizio di trasporto scolastico, assistenza e accompagnamento scuolabus per gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del comune di Porto Mantovano- per anni scolastici due (2022/2023- 2023/2024)- è stato affidato in appalto alla società in house A.Se.P srl sulla quale il comune di Porto Mantovano esercita un controllo analogo congiunto.

L' affidamento è avvenuto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 26/07/2022, dando motivazione della convenienza, per il Comune di Porto Mantovano, sotto i profili della efficienza, efficacia ed economicità, dell'affidamento in modalità diretta (in house) del “Servizio di trasporto scolastico” alla propria società partecipata A.se.P S.r.l..

Oggetto dell'affidamento in house sono i servizi di:

A. messa a disposizione dello scuolabus di proprietà della società per n. 54 posti e con totale carico dei costi di gestione del suddetto veicolo (assicurazione, carburante, interventi manutentivi, gestione imprevisti ed emergenze);

B. trasporto scolastico con personale della società per gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado site nel territorio del comune di Porto Mantovano;

C Assistenza e accompagnamento scuolabus per tutti gli alunni utenti del servizio di trasporto scolastico.

Il servizio si svolge su un (1) percorso interno comunale.

I Km giornalieri stimati di andata e ritorno sono circa 80 per anno scolastico.

Si prevedono, per ogni anno scolastico presunti km. 16.900, calcolati sulla base delle richieste pervenute da parte dell'utenza e in relazione al calendario scolastico regionale.

Oltre al quotidiano trasporto casa/scuola e viceversa è compreso nell'affidamento anche il trasporto per uscite didattiche e/o di promozione sportiva.

ASEP SRL si impegna ad effettuare il servizio a proprie spese (mezzi, carburante, personale per la guida e l'assistenza, costi relativi alla copertura assicurativa e relativi alla sicurezza, ai sensi del D. Lgs. n.81/2008, ed ogni altro onere relativo ed aggiuntivo), con propria organizzazione e nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di trasporto scolastico e di quanto indicato nella presente convenzione.

Il valore complessivo per anni due (2) anni scolastici 2022/2023 - 2023/2024 e su base annua del servizio affidato, iva 10% compresa, è il seguente:

€ 189.246,20 (complessivo)

€ 94.437,20 (annuale)

Il corrispettivo annuale di ASEP è determinato dalla moltiplicazione dei Km percorsi per il prezzo unitario offerto, tale prezzo unitario è mantenuto invariato per una variazione sul chilometraggio annuale non superiore al 20% in più o in meno dei km presunti.

ASEP deve impiegare per il servizio, per tutta la durata dell'affidamento, il medesimo personale al fine di garantire continuità, limitando il più possibile il turn-over.

In caso di assenza di operatori la sostituzione deve avvenire entro la giornata in tempo utile per l'esecuzione del servizio.

Il Comune può richiedere ad ASEP la sostituzione del personale dimostratosi inadeguato con altro più idoneo.

ASEP, inoltre, deve curare che in generale il proprio personale:

- sia facilmente riconoscibile dai ragazzi;
- consegna immediatamente all'Ufficio Scuola, qualunque ne sia il valore o lo stato, oggetti rinvenuti sugli automezzi;

- segnali subito all'Ufficio Scuola eventuali anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- non prenda ordini da estranei in merito all'espletamento del servizio;
- mantenga la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

Il corrispettivo versato dagli utenti (abbonamenti) viene incassato direttamente dagli utenti.

In relazione alla qualità del servizio e agli obblighi posti a carico della ditta, previsti contrattualmente, i risultati sono raggiunti.

SERVIZI CIMITERIALI COMPRESA LA LUCE VOTIVA
--

Servizio pubblico locale: servizio di gestione dei servizi cimiteriali compresa luce votiva

Responsabile del servizio: Responsabile del Settore Affari generali – Dott.ssa Sara Badari

Premessa

La gestione dei servizi cimiteriali dei cimiteri di Porto Mantovano (Santa Maddalena e Soave) è in affidamento alla società A.se.p. dal 1997 (delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 23.12.1996).

In precedenza i cimiteri erano gestiti parte in economia (operai) e parte in appalto (pulizie).

A seguito della conformazione della società ASEP S.p.A a società *in house providing*, con trasformazione in s.r.l. avvenuta a fine 2015, i servizi cimiteriali sono stati affidati alla società con delibera di Consiglio Comunale n. 71/2016 fino al 30/9/2018, con delibera di Consiglio Comunale n. 56/2018 fino al 30/09/2019, con delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 27/9/2019 fino al 31/12/2022 e con delibera di C.C. n. 112 del 21/12/2022 fino al 31/12/2024.

I servizi cimiteriali affidati ad A.se.p. s.r.l. sono:

- custodia
- manutenzione ordinaria delle strutture, manutenzione delle aree interne, del verde, pulizia, luce votiva
- gestione amministrativa
- operazioni cimiteriali

Per l'affidamento *in house* è stata verificata la sussistenza dei requisiti concernenti:

- a) i presupposti dell'*in house providing* in capo all'ente affidatario e nei rapporti con l'ente affidante;
- b) le ragioni di scelta compiuta dall'amministrazione affidante.

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	<i>Affidamento in concessione dei servizi cimiteriali del Comune di Porto Mantovano</i>
Ente affidante	<i>Comune di Porto Mantovano</i>
Tipo di affidamento	Concessione
Modalità di affidamento	Affidamento diretto a società in house providing soggetta a controllo analogo congiunto
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	<i>Adeguamento di servizio già attivo D.L. 179/2012 art. 34 comma 20)</i>
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	<i>Cimiteri di Santa Maddalena e Soave</i>

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La norma non elenca i servizi pubblici aventi rilevanza economica né rinvia ad altra norma attuativa. Con riferimento ai servizi "operazioni cimiteriali" e "illuminazione votiva" la giurisprudenza e la dottrina nazionale hanno evidenziato che essi sono servizi pubblici locali a rilevanza economica e come tali sono disciplinati come di seguito descritto.

Per quanto attiene al ricevimento ed inumazione delle salme, i servizi cimiteriali rientrano fra i servizi pubblici essenziali e conseguentemente sono compresi nell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni – Autonomie Locali del 19.09.2002. Fra i servizi cimiteriali, l'attività di sepoltura può aver luogo in tre diversi modi (inumazione, tumulazione e cremazione). Ai sensi dell'art. 1 comma 7 bis della legge 26 del 2001 tali servizi sono servizi pubblici onerosi.

Anche la gestione delle lampade votive, o "illuminazione elettrica votiva", è stata qualificata come un servizio pubblico locale (sentenza C.S. 7.4.2006 n. 1893) e può assumere la configurazione di concessione di pubblico servizio data la possibilità di remunerazione del servizio dagli importi versati dai terzi per l'utilizzo (Tar Mi n. 4 del 9.1.2007). Il servizio di illuminazione delle tombe - quale attività inerente all'esercizio di un cimitero - non può che competere in via esclusiva alla p.a. La giurisprudenza ha affermato che il servizio di illuminazione votiva è un servizio pubblico locale che

mira a soddisfare il sentimento religioso e la *pietas* di coloro che frequentano il cimitero, consentendo pertanto di realizzare fini sociali e di promuovere lo sviluppo civile della comunità locale. (T.A.R. Lazio, sez. II, 6 maggio 2005, n. 3397).

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

La società Asep gestisce dal 1997 i cimiteri di Santa Maddalena e Soave, con adeguate risorse umane e capacità tecnica-operativa. La società gestisce anche le operazioni cimiteriali del Comune di San Giorgio Bigarello, socio della società.

Secondo quanto previsto nel disciplinare allegato alla delibera di CC 112/2022 è posto a carico di Asep srl la gestione integrata dei plessi cimiteriali con riferimento a:

- A. custodia
- B. manutenzione, pulizia, illuminazione votiva
- C. servizi amministrativi e attività documentale
- D. operazioni cimiteriali: inumazioni, tumulazioni, estumulazioni ordinarie e straordinarie, esumazioni ordinarie e straordinarie, traslazioni.

OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Obblighi di servizio pubblico e universale – benefici per la collettività

Dal punto di vista della *governance*, la gestione in forma societaria a controllo pubblico, per le attività di conclamata e deliberata pubblica utilità, ha lo scopo di assicurare ai cittadini e alle imprese un sistema di produzione di servizi sempre più efficiente e efficace. La società a totale partecipazione pubblica garantisce semplicità ed immediatezza di regole decisionali.

In ragione del “controllo analogo” e della “destinazione prevalente”, la società *in house* non può ritenersi terza rispetto all’amministrazione controllante, ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell’Amministrazione affidante. Asep s.r.l. opera sulla base di un budget approvato annualmente dal Comune, la cui attuazione viene monitorata da parte dei soci, che in questo modo possono verificare il rispetto degli obiettivi di servizio stabiliti. La presenza dei Comuni all’interno del soggetto gestore *in house* garantisce un’unicità di obiettivi tra chi pianifica e controlla e chi gestisce.

La gestione dei servizi cimiteriali è gravata da specifici obblighi di servizio definiti unilateralmente dall’Ente pubblico titolare dello stesso e imposti al gestore.

Essi sono:

- a. uguaglianza: l'attività della Società e l'erogazione dei servizi devono essere ispirate al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini. L'uguaglianza ed il trattamento vanno intesi come divieto di ogni discriminazione. In particolare la Società è tenuta ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione dei servizi alle esigenze degli utenti diversamente abili;
- b. imparzialità: la Società si comporta, nei confronti dei cittadini e degli utenti, secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- c. continuità: la Società garantisce di svolgere le proprie attività in modo regolare e senza interruzioni;
- d. partecipazione: la Società predispone piani di promozione e pubblicizzazione di contenuto informativo della propria attività, in modo da coinvolgere i cittadini e favorirne la collaborazione;
- e. informazione: l'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della Società che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio;
- f. efficienza ed efficacia: il servizio deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti informatici a disposizione della moderna tecnologia. La società ha l'obbligo di mantenere l'apertura al pubblico dello sportello amministrativo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 anche al fine di garantire la compresenza con l'apertura degli uffici demografici comunali relativamente alle operazioni di sepoltura.

La società ha l'obbligo di assicurare la continuità della gestione anche oltre la scadenza della convenzione, di rendicontare i risultati conseguiti, nonché alcuni obblighi di servizio pubblico tipici dei servizi cimiteriali, quali ad esempio:

- a. Gestire, custodire e consentire il libero accesso ai plessi cimiteriali negli specifici orari di apertura fissati dall'amministrazione comunale, indipendentemente dal volume di accesso ai plessi nelle diverse fasce orarie e senza alcun onere a carico dell'utenza;
- b. Specifiche frequenze minime di pulizia dei plessi ed in particolare dei servizi igienici, di esecuzione delle attività inerenti la gestione del verde pubblico e delle manutenzioni.

Per garantire i citati obblighi di servizio è stata approvata in accordo con la società la carta dei servizi cimiteriali con D.G.C. 111 del 24/9/2018.

Gli indicatori e i parametri di qualità sono indicati in dettaglio nella carta dei servizi cimiteriali con riferimento ai seguenti fattori principali:

- affidabilità e regolarità del servizio;
- tempistica di intervento;
- assistenza alla clientela, con ubicazione degli uffici di ricevimento del pubblico in posizione adeguata al centro abitato di Porto Mantovano;
- rapporti con la clientela;
- rispetto dell'ambiente;
- inoltro e risoluzione dei reclami e/o suggerimenti da parte dell'utenza;
- monitoraggio della domanda, dell'offerta, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, con anche questionari di customer satisfaction compilabili anche on line dal portale del Comune e della società;
- trasparenza delle informazioni e dei servizi resi con pubblicazione sul portale della società e sul sito comunale;
- recupero dell'evasione o degli insoluti, anche con procedure forzose.

Con riferimento alla customer satisfaction in data 18/9/2019 prot. 20873 la società ha fornito un riscontro sul sondaggio di qualità del servizio espletato nei primi sette mesi del 2019. Su 49 questionari compilati si evidenzia un andamento positivo del giudizio di adeguatezza di: orari di apertura dei cimiteri, manutenzione verde, chiarezza della segnaletica, pulizia e cura degli ambienti, cortesia del personale, risoluzione di segnalazioni ecc. Nel 2020 e 2021 a causa della pandemia i questionari compilati sono stati in numero insignificante, pertanto la società nel 2022 ha reso raggiungibile il questionario on line mediante locandine affisse ai cimiteri riportanti il Qrcode per la compilazione on line. Nel 2023 alla data del 15/11/2023 risultano compilati 21 questionari, con gradi di soddisfazione positiva oltre il 70% rispetto alla manutenzione e alla pulizia (punteggio dal 4 in su).

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Scelta dell'affidamento a un unico operatore

Si è optato per l'adozione di un modello di affidamento complessivo dell'intero servizio (manutenzioni, operazioni cimiteriali, illuminazione votiva, gestione amministrativa) in alternativa allo spacchettamento in più servizi distinti fra loro e messi sul mercato. Quest'ultimo modello comporterebbe un innalzamento sia dei costi iniziali di realizzazione (pluralità di gare per l'affidamento di servizi diversi) sia dei costi di controllo nei confronti di eterogenei operatori di mercato che opererebbero, inevitabilmente sovrapponendosi, all'interno dei plessi cimiteriali, alla luce anche della stretta correlazione fra attività di manutenzione ed erogazione dei servizi a domanda individuale. La frammentazione del servizio aumenterebbe la complessità gestionale dei rapporti

contrattuali e un aumento delle risorse (anche umane, di cui notoriamente il Comune è sprovvisto) da destinare, causato dalla moltiplicazione degli interlocutori. Gli stessi utenti dei servizi cimiteriali dovrebbero rivolgersi a distinti interlocutori, con ciò aggravando i cittadini stessi di attività che invece possono intrattenere con un unico soggetto ed in un'unica sede amministrativa.

Scelta dell'affidamento in *house providing*

I servizi relativi alle operazioni cimiteriali previste per legge (ci si riferisce alle operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, traslazione, illuminazione votiva) hanno carattere di servizio pubblico necessario, derivante dalla necessità di doverne garantire la fornitura per motivi sanitari e ambientali con metodi e modi rigorosamente stabiliti dalle norme igienico sanitarie. Essi concernono interessi pubblici di carattere prevalente (vedi Autorità Garante per la concorrenza e il Mercato S392 del 17.5.2007), trattandosi di attività che hanno connotati tipicamente igienico sanitari e di mantenimento della sacralità dei luoghi dedicati alla memoria della collettività locale.

Bisogna sottolineare che il servizio cimiteriale presenta caratteristiche peculiari rispetto ad altri servizi pubblici locali. Esso infatti non si esaurisce nella mera esecuzione di azioni ordinarie, ma opera mediante azioni mirate il cui esito incide direttamente sull'utenza, sia a livello individuale sia collettivo.

A livello individuale interagisce con la sfera affettiva e psicologica di ciascun soggetto coinvolto da un lutto. A livello collettivo interagisce con il complesso culturale locale in rapporto agli usi e abitudini sociali consolidate. Questa particolarità propria del servizio cimiteriale, così connessa alla percezione soggettiva e collettiva del rito funebre, comporta che il servizio debba essere svolto sempre con la massima precisione, attenzione, discrezione e riguardo delle aspettative dell'utenza.

Ecco quindi che le modalità di svolgimento dei servizi cimiteriali, oltre all'esigenza di tutelare l'igiene, la salute e l'incolumità pubblica collettiva, devono soddisfare ulteriori bisogni che incidono su aspetti intangibili.

La gestione dei servizi cimiteriali con A.se.p. è stata ritenuta soddisfacente e ciò grazie alla capacità degli operatori di saper gestire le operazioni cimiteriali e le inerenti attività amministrative con sapienza, tatto e discrezione.

Vista pertanto la natura delle prestazioni e dei luoghi di esercizio delle stesse è necessario che il servizio sia affidato ad un soggetto in grado di fornire prestazioni con elevato livello qualitativo e di assoluta affidabilità e con adeguata esperienza.

E' opportuno peraltro ricordare che rispetto alle imprese private, le società pubbliche non devono tendere esclusivamente alla massimizzazione del profitto, ma raggiungere una pluralità di scopi tra i quali rientra la massimizzazione dell'utilità per i cittadini-utenti.

MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

La gestione dei servizi cimiteriali è avvenuta sulla base dei seguenti costi:

descrizione attività	costi
Manutenzione	48.000,00
Gestione amministrativa	21.000,00
Operazioni cimiteriali	44.892,51
totale	113.892,51

Nella esposizione dei costi la società ha tenuto adeguatamente conto dei costi di personale, che sono riferiti al contratto collettivo nazionale applicato (ccnl multiservizi per operai e ccnl terziario per impiegati) oltre oneri assistenziali, fiscali e previdenziali a carico dell'azienda.

Quanto alla gestione amministrativa effettuata da Asep, si rileva che l'attività inerente le concessioni di loculi, edicole e cellette (rinnovi inclusi), con tariffe approvate con D.G.C. 174 del 10.11.2009, D.G.C. 92 del 10.6.2006 come aggiornate con delibera di G.C 15 del 24/2/2023 al tasso di inflazione, comporta proventi annui nel bilancio comunale per l'anno 2022 di € 73.904,88, per l'anno 2023 di € 96.885,67 alla data odierna.

Per la verifica della congruità del complessivo valore delle prestazioni rese dalla società è stata effettuata un'operazione negli anni scorsi finalizzata a mettere a confronto il livello dei costi dichiarati dalla società affidataria del servizio, con dati di altra società controllata da enti pubblici che gestisce servizi cimiteriali, atti a determinare il valore delle diverse voci di costo, sempre avendo come riferimento gli specifici obblighi di servizio pubblico. Le analisi sono descritte nella relazione prot. 28563 del 13/12/2022 "Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)"

Le tariffe delle operazioni cimiteriali a carico degli utenti deliberate dalla Giunta in data 20/2/2021 (D.G.C. 16 del 20/2/2021 aggiornate con delibera di G.C. 15 del 24/2/2023 al tasso di inflazione annua, coprono i costi al 95% circa (dato desunto dalla relazione di Asep relativa allo svolgimento dei servizi cimiteriali nel primo semestre 2023).

Con riferimento alle operazioni cimiteriali le stime del numero delle operazioni previste annualmente sono state elaborate sulla base di quanto effettuato nel periodo 2018 - 2022 e su tali operazioni si basa la proiezione annua.

Le operazioni cimiteriali di estumulazione (per scadenza delle concessioni) svolte nel corso del 2023 alla data del 31/10/2023 sono state 55. Altre 22 sono programmate per la fine del 2023 e così complessivamente 77. Esse sono in linea con quanto previsto nel contratto.

Con riferimento alla gestione della illuminazione votiva sono attivi complessivamente fra il cimitero di Santa Maddalena e quello di Soave alla data del 30/6/2023 n.2313 punti luce.

Le tariffe della luce votiva a carico degli utenti sono state deliberate dalla Giunta in data 13/2/2021 (D.G.C. 14 del 13/2/2021 per € 12,70+IVA annui totali € 15,50).

CONSIDERAZIONI FINALI

Tenuto conto:

- delle risultanze della verifica effettuata sulla situazione gestionale del servizio pubblico locale “servizi cimiteriali inclusa luce votiva”,
- della compatibilità della gestione del servizio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa,
- della gestione del servizio in relazione a possibili modifiche, alternative ed innovazioni nelle sue modalità di erogazione e/o di gestione, anche in prospettiva futura,

la valutazione dell’attività svolta sino ad oggi risulta coerente con gli obiettivi assegnati con il contratto in essere, avendo il gestore ASEP Srl garantito la gestione del servizio pubblico locale denominato Gestione dei servizi cimiteriali.